

ACCATASTAMENTI

L'**accatastamento** o censimento del proprio immobile e delle variazioni architettoniche o di destinazione è **obbligatorio**, e deve essere eseguito **entro il 31 dicembre** dell'anno in cui si è presentato il documento di fine lavori.

L'accatastamento attribuisce gli **identificativi (foglio, numero o particella e subalterno)** e la rendita dell'unità immobiliare costruita e che necessitano per pagare IMU e IRPEF, oltre ad essere uno dei documenti necessari per ottenere il **certificato di agibilità** dell'immobile, a seguito di nuova costruzione, ampliamenti, sopraelevazioni, restauri e ristrutturazioni, cambi di destinazione d'uso, frazionamenti di unità immobiliari, ad uso residenziale, commerciale, direzionale, industriale o agricolo.

A cosa serve precisamente l'accatastamento:

- per ottenere il **censimento** ed il **classamento** di tutti gli edifici nuovi per attribuire le rendite catastali e per il calcolo di tasse quali IRPEF ed IMU;
- per attribuire un **valore fiscale** ad ogni porzione di edificio che possa creare reddito, essere cioè affittata o venduta anche separatamente dall'intero corpo di fabbrica, (Unità Immobiliari Urbane, U.I.U).